




Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Coordinamento attività amministrativa, servizi
finanziari, socio-assistenziali, alberghieri e concessioni


CAPITOLATO SPECIALE

**Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale
di gas anestetici, formaldeide e chemioterapici per le esigenze dell'IRCCS
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi**



INDICE

GLOSSARIO.....	3
Articolo 1 - Oggetto del servizio ed obiettivi	3
Articolo 2 - Norme regolatrici	4
Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto	4
Articolo 4 - Revisione dei prezzi.....	5
Articolo 5 - Importo a base di gara	5
Articolo 6 - Descrizione delle attività.....	5
Articolo 7 - Personale dell'Aggiudicatario e Responsabile / Referente del servizio	7
Articolo 8 - Periodo di prova	8
Articolo 9 - Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati	9
Articolo 10 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	11
Articolo 11 – Verifiche, controlli e tracciabilità del servizio	12
Articolo 12 – Penalità.....	13
Articolo 13 - Risoluzione del contratto	14
Articolo 14 - Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c.....	15
Articolo 15 - Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario	16
Articolo 16 - Fatturazione, Pagamento, Ordini.....	17
Articolo 17 - Recesso dal contratto	19
Articolo 18 - Clausola Whistleblowing	20
Articolo 19 - Subappalto	20
Articolo 20 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	20
Articolo 21 - Controversie e Foro competente.....	22
Articolo 22 - Spese Accessorie	23
Articolo 24 - Informazioni	23



GLOSSARIO

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha assorbito le funzioni ed i compiti dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (art. 19 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

Aggiudicatario: soggetto aggiudicatario dell'Appalto (lo stesso potrà essere chiamato anche *Appaltatore / Impresa / Fornitore / Ditta / Ditta aggiudicataria*): nella forma di Impresa singola o Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio risultato/a aggiudicatario/a dell'appalto che, conseguentemente, sottoscrive l'atto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e, comunque, a eseguire l'appalto.

Azienda: IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di S.Orsola (la stessa potrà essere chiamata anche *Azienda / Stazione Appaltante / Committente/ AOSP*): l'Azienda contraente e beneficiaria del servizio.

C.D.C. / CDC (Centro di Costo) o C.D.U. / CDU (Centro di Utilizzo): La minima unità autonoma funzionale periferica dell'Azienda che utilizza dispositivi per attività sanitarie o ausiliarie.

Codice / Codice Contratti: D.l.gs 50/2016 e ss.mm e ii.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): figura nominata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna. Coordina tutti i ruoli coinvolti nella esecuzione del contratto ed è interfaccia decisionale nei confronti dell'Aggiudicatario.

DPI: Dispositivo di Protezione Individuale ossia qualsiasi apparato destinato ad essere indossato e tenuto dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Non costituiscono DPI gli indumenti di lavoro ordinari non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze riportante i contenuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Responsabile di Commessa: soggetto nominato dall'Aggiudicatario, responsabile della gestione del servizio avente il compito di garantire il coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto per conto dell'Aggiudicatario stesso.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto. Il Responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti previsti dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché previsti dalle Linee Guida ANAC ed è preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, che non siano attribuiti ad altri organi o soggetti.

smi o ss.mm.ii.: successive modificazioni ed integrazioni.


S.P.P.: Servizio di Prevenzione e Protezione.

U.O.: Unità Operativa (plurale anche UU.OO.), comprende tutte le articolazioni aziendali (es. Reparto, Blocco Operatorio, Servizio, Ambulatorio, Direzione, ecc.).

U.P.: Unità di Prelievo

Articolo 1 - Oggetto del servizio ed obiettivi

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'esecuzione del Servizio di monitoraggio in continuo dei



gas Anestetici Alogenati (Isoflurano, Sevoflurano, Enflurano, Desflurano, etc.), Protossido di Azoto e Anidride Carbonica, nonché della Formaldeide e delle sostanze chemioterapiche presso alcuni locali dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi (nel proseguo anche Azienda, o AOU BO).

I locali interessati sono di seguito elencati in via indicativa, tenuto conto anche di quanto specificato all'articolo 6 del presente capitolato:

GAS ANESTETICI: 31 sale operatorie dei seguenti padiglioni: Padiglione 1 Palagi (6 sale) - Padiglione 4 Ginecologia ed Ostetricia (5 sale) - Padiglione 5 Polo Chirurgico (6+6 sale) - Padiglione 13 Chirurgia Pediatrica (2 sale) - Padiglione 23 CTV Cardio Toraco Vascolare (8 sale)

FORMALDEIDE: 4 rilevatori in anatomia patologica - Padiglione 18 (da utilizzare anche in Emolinfopatia - Padiglione 8)

CHEMIOTERAPICI: 60/anno - Centro Compounding + reparti in cui si svolge somministrazione da definire.

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ambientale, della sicurezza delle persone, in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale ed il rischio di contaminazione diretta o indiretta di operatori e utenti;

Articolo 2 - Norme regolatrici

Le normative e la legislazione cui fa riferimento il sistema di monitoraggio sono:

- Circolare Ministeriale n 5 del 1989
- Linee guida per la definizione degli standard di Sicurezza e Igiene ambientale nei reparti operatori ISPESL del 2009

Il servizio dovrà inoltre essere espletato, oltre che per le leggi nazionali vigenti in materia, in osservanza:

- delle Leggi della Regione Emilia Romagna, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e circolari degli organi territorialmente competenti, comprensivi di tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- delle disposizioni interne dell'Azienda;
- delle norme del Codice Civile;
- di ogni altra disposizione di legge in materia.

L'Impresa è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa vigente ed emanata in corso d'opera.

Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto

Il contratto per il servizio in oggetto avrà una **durata di 3 (tre) anni**, decorrente dalla data di stipula del contratto o dalla eventuale data in cui l'amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che siano rese anticipatamente per motivi di urgenza, ai sensi dell'Art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto



dall'Art. 18, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e sarà eventualmente **rinnovabile**, di anno in anno, per **ulteriori 2 (due) annualità**. L'eventuale ed opzionale biennio di rinnovo del contratto decorrerà dalla data di prima scadenza contrattuale, senza soluzione di continuità nell'erogazione del servizio da parte dell'Aggiudicatario.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023 a seguito di adesione di altra Azienda Sanitaria dell'AVEC e in caso di aumento dei fabbisogni, per un importo totale di € 42.260,00.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9, art. 120, D.lgs 36/2023, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 4 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Articolo 5 - Importo a base di gara

L'importo triennale a base di gara è pari ad € 142.200,00 IVA esclusa.

Articolo 6 - Descrizione delle attività

L'attività operativa si dovrà articolare in due fasi principali:

1) Fase Progettuale:

L'azienda, individuati ed analizzati i potenziali rischi, fornisce la mappatura dei punti da monitorare e definisce le modalità e relative proposte di intervento allo scopo di pianificare adeguatamente l'attività.

Lo scopo è altresì di fare in modo che l'installazione dei sistemi di monitoraggio e la lettura degli stessi, sia effettuata in assenza di interferenza fra le attività lavorative delle due aziende.

2) Fase Monitoraggio:

In questa fase si prevede il monitoraggio ambientale a cui deve seguire un'adeguata attività di gestione delle segnalazioni, delle azioni preventive, delle azioni correttive, del monitoraggio



dell'efficacia delle registrazioni (reportistica) e relazione periodica.

I luoghi di monitoraggio sono: tutte le Sale operatorie dell'azienda, i locali dell'anatomia patologica, dell'emolinfopatia, dermatologia centro compounding ed i luoghi di somministrazione chemioterapici.

Prima fase:

Analisi degli ambienti interessati ai campionamenti e predisposizione di piano di monitoraggio ambientale.

La Ditta dovrà provvedere, con personale e mezzi propri, ad effettuare il campionamento in continuo con strumentazione adeguata e la consegna all'Azienda, al termine del periodo del monitoraggio, dei report di dettaglio, sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

Seconda fase:

Gas anestetici

Deve essere effettuato il monitoraggio ambientale dei gas anestetici (N₂O e Alogenati) e CO₂ completo su tutti i Blocchi Operatori dell'AOSP dei vari padiglioni attivi nel periodo contrattuale.

PERIODICITÀ: Il servizio di monitoraggio ambientale deve essere svolto due volte l'anno per ciascuno dei blocchi operatori. Ogni monitoraggio deve essere effettuato in continuo e deve durare una settimana ciascuno.

METODO: Il servizio di monitoraggio prevede il campionamento con idonee attrezzature quali ad esempio Monitor Analizzatore e Campionatore Multipunto ecc...; gli strumenti analitici impiegano la tecnologia microgascromatografica.

I Punti di campionamento sono due fissi per sala, posti vicino all'apparecchio d'anestesia e alla ripresa dell'aria, ed un punto eventuale (se previsto) nella zona d'induzione/risveglio utilizzando il cablaggio, qualora esistente, e prevedendo la predisposizione ove non esistente;

REPORT: Al termine del periodo di monitoraggio dovrà essere fornita una relazione dettagliata sull'andamento del monitoraggio, con indicazione specifica delle eventuali anomalie riscontrate; la relazione finale deve fornire informazioni necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rilevazione di situazioni ambientali a rischio non accettabili (TLV-TWA e Ceiling di tutti i punti);
- indicazioni sulla ricerca delle sorgenti di inquinamento;
- ottimizzazione degli interventi di manutenzione;
- documentazione dei livelli di esposizione degli operatori addetti.

Deve essere messo a disposizione un Database contenente le concentrazioni dei vari gas in esame espressa in p.p.m. (parti per milione), suddivise per punto di campionamento nel tempo.

Durante ogni singolo periodo di monitoraggio deve essere possibile visualizzare i grafici, in tempo reale, sugli eventuali andamenti dell'inquinamento per singolo padiglione.

Il Report di indagine ambientale deve essere messo a disposizione su portale dedicato, entro 20



gg. lavorativi dall'esecuzione delle attività, e deve essere corredato da firma di tecnico esperto;

Al termine del monitoraggio devono essere messi a disposizione i verbali con gli esiti provvisori in caso di situazioni non conformi.

Formaldeide

Monitoraggio ambientale dei vapori di formaldeide e composti organici volatili (VOC) in continuo in tutti gli ambienti del laboratorio di Anatomia Patologica della AOSP di Bologna dove quest'ultima viene manipolata, stoccata ed anche dove si ritiene transiti, sottoponendo a rischio di esposizione gli operatori del comparto. Monitoraggio in continuo 24h al giorno, 365 gg all'anno tramite nr. 4 sensori ambientali. Il servizio deve prevedere manutenzione fullrisk, fornitura di vetrini per sostituzione periodica, gestione, download ed elaborazione dati e successiva fornitura relazione dettagliata con cadenza mensile, accesso dedicato a piattaforma web per la consultazione in tempo reale dei dati di monitoraggio.

Durante il periodo di monitoraggio deve essere possibile visualizzare gli andamenti per singolo sensore ambientale.

Al termine del monitoraggio la Ditta dovrà garantire:

- Report di indagine ambientale con cadenza mensile;
- Verbale esiti provvisori in caso di esiti non conformi.

Chemioterapici

Servizio di monitoraggio ambientale per la verifica dell'esposizione professionale a Farmaci Chemioterapici Antiblastici:

- tramite Campionamento Wipe-Pad Test presso Farmacia Clinica Centro Compounding del Policlinico, più ambienti di somministrazione individuati nel piano di campionamento;
- analisi tramite cromatografia liquida con spettrometro di massa per almeno 25 principi attivi, ad esempio: 5-fluorouracile, gemcitabina, irinotecano, ciclofosfamida, doxorubicina, dacarbazina, epirubicina, etoposide, metotrexato, paclitaxel, docetaxel, tamoxifene, topotecan, vincristina, vinblastina, vinorelbina, fotemustina, mitomicina C, idarubicina, ifosfamida, citarabina, melphalan, busulfan, pemetrexed, raltitrexed, fludarabina, vindesina, cisplatino, carboplatino, oxaliplatino, tiotepa.


L'Impresa dovrà concordare con l'Azienda tempi e luoghi di ogni intervento per ogni attività da svolgere.

Articolo 7 - Personale dell'Aggiudicatario e Responsabile / Referente del servizio

Il personale dell'Aggiudicatario, assegnato per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere professionalmente formato in relazione agli specifici compiti assegnati ed alle proprie mansioni, nonché in numero sufficiente a garantirne l'efficienza.

Il personale adibito al presente appalto dovrà, inoltre, essere:

1. In possesso del giudizio di idoneità fisica alla mansione specifica;
2. In regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge: in particolare antitubercolare ed antiepatite A, B e C, nonché, quella antinfluenzale;



3. Sottoposto annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, in analogia a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico e chimico , ai sensi degli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del Decreto del ministero della sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere all'Azienda copia del/i CCNL e dell'eventuale contratto di lavoro integrativo Aziendale relativi al proprio personale.

I dipendenti dell'Aggiudicatario, che presteranno servizio nei settori e nelle strutture dell'Azienda, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dai luoghi e dal servizio.

L'Aggiudicatario dovrà nominare e comunicare all'Azienda il nominativo ed i riferimenti del Responsabile per l'esecuzione del servizio, cui compete il ruolo di rappresentante dell'Aggiudicatario nei confronti delle varie figure istituzionali, tecniche, amministrative e sanitarie dell'Azienda, che dovrà avere tutti i poteri e i mezzi per assicurare la disciplina del personale e il rispetto degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile avrà la funzione di controllo e verifica e, quindi, la responsabilità finale per tutte le operazioni condotte nella gestione del servizio.

In caso di assenza / impossibilità dovrà essere indicato un nominativo, indirizzo e numero di cellulare del sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità del titolare.

Dovrà, inoltre, essere indicato alla struttura aziendale competente alla gestione del servizio il nominativo ed il riferimento di un Referente per la soluzione di criticità ordinarie, nonché il nominativo di un Referente/Responsabile reperibile 24/24 ore, 365/366 giorni/anno.


Articolo 8 - Periodo di prova

L'Aggiudicatario è soggetto ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività oggetto del contratto.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste nei documenti di gara e in particolare nel presente Capitolato e/o nell'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà all'Aggiudicatario le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere in base al contratto.

Trascorso il termine contenuto nella diffida ad adempiere, persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata via PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa).



In tal caso l'Aggiudicatario:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento fino a quel momento delle prestazioni eseguite.

L'Azienda avrà, in tal caso, facoltà di incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior danni che l'AOUBO si riserva di quantificare.

Articolo 9 - Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Istituto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Istituto per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.


L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Istituto attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'AOSPBO.

L'Aggiudicatario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'Aggiudicatario, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il




presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati all'Aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, l'Aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Aggiudicatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) Adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) Tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Aggiudicatario dovrà consentire all'Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) Predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) Dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) Trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Azienda di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) Individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) Consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- h) Richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. Sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente contratto.



L'Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 10 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Azienda come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in apposito fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto> (nella sezione Argomenti correlati).


L'Aggiudicatario è, inoltre, tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e sorveglianza sanitaria e deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di esecuzione dell'appalto devono essere tempestivamente comunicate. A tal fine, l'Azienda si riserva di contattare il datore di lavoro dell'Aggiudicatario e/o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Aggiudicatario è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza e provvede inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità, a:

1. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni/aggiornamenti che l'Azienda definisce in materia;
3. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. informare immediatamente l'Azienda in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. applicare nei confronti di eventuali subappaltatori o sub-affidatari le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione fornite dalla committenza.

L'Aggiudicatario, tramite il proprio Medico Competente, deve garantire, per i propri dipendenti che lavorano all'interno delle strutture aziendali, una condizione di immunocompetenza nei confronti delle malattie indicate dalla delibera Regione Emilia-Romagna 351/2018 (morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite virale B) e l'assenza di malattia tubercolare in fase attiva. L'Aggiudicatario deve, inoltre, rendersi disponibile, eventualmente anche sulla base di appositi



accordi di collaborazione con l’Azienda, a sottoporre i propri dipendenti ad eventuali controlli preventivi per eventuali rischi infettivi di nuova insorgenza.

In fase di esecuzione dell’appalto, l’Azienda ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite, l’Azienda è tenuta ed impone all’Aggiudicatario la temporanea sospensione dell’attività in corso e l’immediato adempimento.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, prima dell’avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto, può essere programmato un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi che verranno esplicitati in un verbale di coordinamento sottoscritto da entrambe le parti.

L’Azienda Committente, valutata l’attività oggetto del presente contratto, ritiene che, in questa fase, non sussistano evidenze di rischi da interferenze lavorative.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) verrà, eventualmente, predisposto qualora emergessero “rischi da interferenze” nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.


Articolo 11 – Verifiche, controlli e tracciabilità del servizio

L’Azienda, al momento dell’avvio del servizio, indicherà all’Aggiudicatario il nominativo del DEC e/o degli assistenti DEC, che costituiscono l’interfaccia con l’Aggiudicatario, tengono i contatti, monitorano le attività programmate, effettuano le chiamate e/o le richieste con mezzi telematici (posta elettronica dedicata).

L’aggiudicatario è tenuto all’erogazione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati e sulle attività ed i processi funzionali all’erogazione delle prestazioni stesse, secondo le modalità e le richieste previste dal presente capitolato.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Azienda e del personale coinvolto nella gestione dell’appalto un sistema informatico che contenga i seguenti elementi minimi:

- Planimetrie delle strutture aziendali con le postazioni per il monitoraggio per ogni tipologia di gas anestetico, formaldeide e chemioterapici, aggiornate in tempo reale;
- Schede/report, aggiornate in tempo reale, dei trattamenti effettuati e la localizzazione di tutte le tipologie di interventi;
- Calendari di programmazione degli interventi concordati con la struttura aziendale che gestisce l’appalto;
- Schede operative con almeno i seguenti dati: data e luogo intervento, tipo di monitoraggio eseguito, natura dei siti ispezionati, carenze strutturali ed igieniche, nonché ulteriori problematiche riscontrate, eventuale presenza (assenza) di gas anestetici, formaldeide e chemioterapici, nominativo e firma dell’operatore che ha effettuato l’attività, oltre che al nominativo e firma del referente aziendale o suo delegato;



- etichette, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti proposti ed impiegati nell'appalto;
- schede tecniche attrezzature utilizzate;
- report riepilogativi mensili dell'attività svolta finalizzati alle verifiche interne e alle successive contabilizzazione dei servizi.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo, inoltre, di fornire, su richiesta dell'Azienda, l'estrazione di dati necessari per motivi igienico-sanitari.

Ogni intervento dovrà essere tempestivamente registrato; una copia aggiornata delle schede di registrazione / rapporto di lavoro, riportante tipologia e modalità dell'intervento effettuato, dovrà essere trasmesso al DEC o suo assistente in formato elettronico, subito dopo l'intervento stesso. Il rapporto di lavoro sarà successivamente inserito sul portale e potrà essere consultato da parte del DEC, degli operatori aziendali addetti alla verifica delle prestazioni fornite.

L'AOSPBO provvede all'organizzazione dei controlli sulla qualità e completezza del servizio prestato con propri operatori. Al fine di controllare la qualità del servizio, il DEC o suo assistente potrà ispezionare o far ispezionare, in piena autonomia ed in qualunque momento, anche senza alcuna comunicazione preventiva o congiuntamente all'Aggiudicatario.

Articolo 12 – Penalità

Il Servizio sarà monitorato per tutta la sua durata e sarà pertanto sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali, nei confronti dell'Aggiudicatario, direttamente conseguenti da non conformità e/o disservizi rispetto agli obblighi contrattuali e quanto previsto dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali.

L'Aggiudicatario per nessuna ragione può cancellare o non eseguire gli interventi senza previo assenso dell'Azienda. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, di inefficacia e/o efficacia parziale delle prestazioni dovute per cause imputabili all'Aggiudicatario o dovute a negligenza e/o imperizia, sarà facoltà dell'Azienda applicare penali a fronte di contraddittorio.


L'Azienda farà comunicazione scritta, anche via e-mail, della contestazione con invito ad adempiere nei termini di Capitolato. L'Aggiudicatario dovrà rispondere alle contestazioni con uguale mezzo entro 10 giorni lavorativi, fornendo eventuali giustificazioni, delucidazioni e circostanze a proprio favore.

Qualora l'Azienda non ritenesse esimenti tali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, procederà all'applicazione di penali nella misura sotto riportata.

L'applicazione della penale tuttavia non esimerà l'Aggiudicatario dal fornire la prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte così come dovuto, nei tempi definiti dal responsabile nominato dall'Azienda.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.126, comma1, D.Lgs.36/2023, e dell'art.145 comma 3 del DPR n.207 del 5/10/2010.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.



L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72, che si provvederà a detrarre dall'importo di una fattura in liquidazione.

In caso di parziale adempimento della prestazione o in caso di inefficacia anche parziale, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta dell'Azienda senza onere alcuno, pena la non liquidazione del corrispettivo relativo all'intervento già eseguito.

Ferma restando la facoltà dell'Azienda di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'Aggiudicatario, oltre all'obbligo di eseguire il servizio come previsto in Capitolato nel termine stabilito dall'Azienda, nonché al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione, è tenuto al pagamento delle seguenti penali:

1. In caso di rilevazione di non conformità alle prescrizioni di Capitolato, è dovuta una penale in ragione di € 200,00 per ogni singola non conformità riscontrata;
2. Mancata rilevazione dei dati da monitorare per cause imputabili al fornitore € 500,00;
3. Mancato rispetto dei tempi fissati per il monitoraggio dei gas, formaldeide e farmaci chemioterapici € 150,00 per ogni giornata di ritardo;
4. Ritardo nella consegna della reportistica e verbali sull'andamento del monitoraggio € 150,00 per ogni giornata di ritardo;
5. Mancata consegna della reportistica e verbali sull'andamento del monitoraggio € 500,00 per ogni giornata di ritardo.


Qualora l'Aggiudicatario, anche dopo sollecito e diffida dell'Azienda, ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il DEC potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale delle prestazioni contrattuali necessarie; i relativi costi e i danni eventualmente derivati verranno addebitati all'Aggiudicatario inadempiente ("acquisto in danno"), senza possibilità, da parte sua, di sollevare alcuna contestazione in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Oltre l'applicazione delle penali previste dal presente articolo è fatta comunque salva la possibilità da parte di IRCCS AOUBO di esercitare, nei confronti dell'Aggiudicatario, azione di risarcimento di ulteriori e diversi danni diretti o indiretti.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs.36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;



f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 14 - Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto - convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso, salvo nel caso in cui la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabile all'Azienda stessa. L'Aggiudicatario risponderà pienamente per danni a persone, e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Onde garantire l'Azienda di quanto sopra, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla stipulazione di idonea/e Polizza/e Assicurativa/e a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento dei servizi per un massimale di € 500.000,00 per sinistro, copia della/e quale/i dovrà/anno essere consegnata/e all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

È facoltà dell'Azienda richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella/e polizza/e.

Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, l'impresa capogruppo, dotata di mandato collettivo speciale, stipulerà i contratti di assicurazione in nome e per conto proprio e delle mandanti; le stesse garanzie assicurative dovranno coprire senza riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti e loro eventuali subappaltatori.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza del sinistro, è tenuto a segnalarlo all'Azienda.


Le condizioni di tutte le polizze prodotte dovranno essere di gradimento dell'Azienda, che si riserva di non accettarle, a suo insindacabile giudizio.

In tutte le polizze assicurative dovranno intendersi assicurati/beneficiari garantiti:

- l'Aggiudicatario, i subappaltatori, ogni altro partecipante all'appalto e tutto il loro personale;
- l'Azienda e tutto il suo personale (a qualunque titolo istituzionale impiegato);
- qualsiasi terzo (visitatori, pazienti ecc.)

E' inteso che tutte le garanzie saranno stipulate ai sensi dell'Art. 1891 C.C..

Le coperture dovranno essere operanti anche per i sinistri causati da colpa grave degli assicurati/beneficiari, nonché per i sinistri causati da dolo o da colpa grave delle persone di cui essi debbano rispondere.



Sarà, inoltre, stabilito che il ricorrere di circostanze quali quelle previste dall'Art 1900 C.C., non potrà influire sul risarcimento di danni direttamente liquidabili all'Azienda, fermo il diritto dell'Assicuratore di regresso verso l'Aggiudicatario.

Le garanzie si intendono prestate per ogni tipologia di danno, diretto ed indiretto e consequenziale, patrimoniale e non. Inoltre si intendono prestate per eventi o sinistri su cose, impianti e strutture oggetto dell'appalto nonché su cose, impianti e strutture limitrofe o adiacenti alle precedenti.

In caso di presenza di particolari rischi ambientali, sismici o di intervento su situazioni preesistenti e/o in stato di attività, dovranno essere specificamente approvate le relative clausole.

Le franchigie previste nelle singole polizze saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario non potrà opporre all'Azienda la non risarcibilità ovvero la riduzione di risarcimento di un danno a causa della ritardata denuncia del sinistro.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come la loro eventuale inesistenza e/o l'eventuale approvazione espressa della Azienda sull'assicuratore prescelto - che invierà copia delle polizze alla stessa Azienda - non esonerano lo stesso Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

La Azienda sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Articolo 15 - Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario


Spetta all'Aggiudicatario la direzione gestionale del servizio oggetto del presente Capitolato per l'intero periodo contrattuale, da rendere con modalità che evitino contestazioni da parte della Azienda e segnalazioni di non gradimento da parte degli utenti interni. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà prevedere nel corso dell'appalto specifiche azioni correttive per eliminare ogni contestazione e/o segnalazione negativa.

L'Aggiudicatario organizzerà pertanto i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, con ogni onere a proprio carico, fornendo ogni qualsivoglia materiale, compresi gli abiti/divise di lavoro del proprio personale, e tutto quanto necessario all'espletamento delle attività, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel presente capitolato, ivi compresi gli allegati, nel Progetto-offerta.

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza, in via esemplificativa e non esaustiva od esclusiva della normativa:

- In materia di appalti di servizi;
- In materia di gestione ambientale e sociale;
- In materia di tutela della salute;
- In materia assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- In materia di assunzioni obbligatorie;
- In materia di diritto del lavoro e sindacale;
- In materia di anticorruzione e prevenzione della criminalità mafiosa.

L'Aggiudicatario è, inoltre, tenuto:



- all’adozione, nell’esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, dovrà intendersi, pertanto, ricadente sull’Aggiudicatario, restandone sollevata l’Azienda, nonché il personale interno preposto alla gestione del servizio;
- alla restituzione, alla scadenza del contratto, di tutti i dati ed ogni altra informazione relativa al patrimonio immobiliare e ai servizi gestiti in un formato concordato (cartaceo e/o elettronico) leggibile ed utilizzabile dall’Azienda;
- all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy) ed è responsabile, in via esclusiva, di eventuali violazioni operate dal personale da esso impiegato;
- all’ottenimento, a propria cura e spese, di eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio.

Sono, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione delle attività.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell’Azienda per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo Aggiudicatario, questi deve provvedere all’immediato e totale rimborso. In caso contrario, l’Azienda potrà incamerare il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista.

L’Aggiudicatario dovrà nel contratto farsi espressamente carico di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri richiamati nel presente Capitolato, in tutti i documenti oggetto della gara, ivi compresi gli allegati e nel Progetto/offerta.

Articolo 16 - Fatturazione, Pagamento, Ordini

Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).


L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente ed in modo posticipato previo invio di prospetto riepilogativo dei servizi effettuati nel mese di riferimento.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo



codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP.

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).


L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 .

L' Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.



La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda di Bologna emetterà, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.


Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 17 - Recesso dal contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.



Articolo 18 - Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Articolo 19 - Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.lgs 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni previste dal presente contratto. Possono essere oggetto di subappalto eventuali attività accessorie.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)


1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Articolo 20 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2



L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.


Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 21 - Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, così come anche per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivo il Foro di Bologna.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.



Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Articolo 22 - Spese Accessorie

Ogni spesa ed onere inerente e conseguente al contratto è a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 23 - Elezione del domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda Sanitaria presso la sede di Via Castiglione, 29 – 40100 BOLOGNA.

Articolo 24 - Informazioni

Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Capitolato, le Ditte concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Acquisti Area Vasta - Via Gramsci n. 12 - Bologna - tel. 051 6079937 - m.maltinti@ausl.bologna.it

Per accettazione
(firma digitale del Legale
Rappresentante)